

1. REGIME PREMIALE PER GLI ISA 2023: PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL 22 APRILE 2024
 2. INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ PER L'ACQUISIZIONE DEGLI ULTERIORI DATI NECESSARI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2023 - PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL 12 APRILE 2024
-
1. REGIME PREMIALE PER GLI ISA 2023: PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL 22 APRILE 2024

Con il provvedimento del 22 aprile dell'Agenzia delle Entrate sono stati definiti i criteri di affidabilità che permettono ai contribuenti di accedere al regime premiale.

Si riporta di seguito l'articolo pubblicato su <https://www.fiscooggi.it/>, rivista online dell'Agenzia delle Entrate.

Si rinnova anche per il periodo d'imposta 2023 la possibilità di fruire di vantaggi e agevolazioni fiscali, per i contribuenti Isa che presentano elevati profili di affidabilità. Con un [provvedimento](#) del direttore dell'Agenzia del 22 aprile 2024 sono individuati i livelli di affidabilità che consentono ai contribuenti di accedere al regime premiale, come previsto dal comma 11 dell'articolo 9-bis del DI n. 50/2017.

Il provvedimento, in particolare, fa riferimento alle recenti modifiche apportate al citato comma 11, articolo 9-bis del DI n. 50/2023 dal Decreto Adempimenti (articolo 14, Dlgs n. 1/2024) che nel dettaglio hanno stabilito:

- l'esonero del visto di conformità per la compensazione dei crediti che non superano i 70mila euro per l'Iva e i 50mila euro per imposte dirette e Irap
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità o della garanzia, per i rimborsi che non superano i 70mila euro annui
- l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge n. 724/1994)
- l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici
- l'anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento
- l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che quello accertabile non ecceda di due terzi il dichiarato.

Di seguito uno schema sintetico delle indicazioni fornite con il provvedimento odierno.

Con riferimento al primo punto (esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti) il provvedimento prevede due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio Isa ottenuto.

Nella prima, l'accesso al beneficio è subordinato a un punteggio Isa almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:

- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 70mila euro annui, risultanti dalla dichiarazione Iva 2024
- alla compensazione del credito Iva infrannuale di importo non superiore a 70mila euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2025
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50mila euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all'Irap per il periodo d'imposta 2023.

Nella seconda ipotesi l'accesso alle agevolazioni fiscali è subordinato all'attribuzione di un punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8 a seguito dell'applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:

- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50mila euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale Iva relativa all'anno di imposta 2024
- alla compensazione del credito Iva infrannuale di importo non superiore a 50mila euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2025
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20mila euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta 2023.

Anche per quanto concerne il secondo punto (esonero del visto di conformità per i rimborsi) il provvedimento prevede parimenti due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio Isa ottenuto dal contribuente.

Sul terzo punto, quello relativo all'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative, il provvedimento condiziona tale circostanza all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell'applicazione degli Isa 2023.

Inoltre, per quanto riguarda il quarto punto, viene chiarito che l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici è condizionata all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Quanto ai termini di decadenza per l'attività di accertamento per l'annualità di imposta 2023, il provvedimento chiarisce che sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti che hanno raggiunto un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Infine l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, per il periodo d'imposta 2023, è condizionata dal fatto che lo stesso reddito accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e che il contribuente ottenga un punteggio almeno pari a 9.

Link:

- [Fiscooggi.it - Regime-premiale-isa-2023-pronte-regole-accesso](https://www.fiscooggi.it)
- [Provvedimento Agenzia Entrate - Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, cui sono riconosciuti i benefici premiali](#)

2. INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ PER L'ACQUISIZIONE DEGLI ULTERIORI DATI NECESSARI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2023

Definite, con il [provvedimento del 12 aprile 2024](#), le modalità con cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, o degli intermediari incaricati della trasmissione telematica, gli ulteriori dati necessari per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e ai fini dell'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025.

Si riporta di seguito l'articolo pubblicato su <https://www.fiscooggi.it/>, rivista online dell'Agenzia delle Entrate.

Per determinare il punteggio di affidabilità relativo agli Isa ed elaborare la proposta di concordato preventivo biennale riguardante il 2024 e 2025, per i contribuenti tenuti all'applicazione degli indici stessi, sono infatti necessari ulteriori dati, individuati nelle Note tecniche e metodologiche allegate ai relativi decreti di approvazione, che l'Agenzia delle entrate deve rendere disponibili agli stessi contribuenti. Tali dati, nel caso in cui vengano ritenuti non corretti, possono essere anche modificati.

Accesso massivo per gli intermediari già delegati al cassetto fiscale e non

In particolare, il provvedimento dispone che, laddove gli incaricati della trasmissione telematica risultino già delegati all'accesso al cassetto fiscale del contribuente, ai fini dell'acquisizione massiva dei dati, devono inviare, tramite Entratel, all'Agenzia, l'elenco dei "clienti" per i quali richiedono gli stessi dati.

In assenza della delega al cassetto fiscale, invece, è necessario seguire un altro procedimento, che prevede l'indicazione di alcuni elementi di riscontro volti a garantire l'effettivo conferimento della delega: la procedura ricalca, sostanzialmente, il meccanismo di accesso alla dichiarazione precompilata da parte degli intermediari delegati, per il quale il Garante per la protezione dei dati personali si è già espresso favorevolmente. In sostanza, i non delegati devono acquisire le deleghe insieme alla copia di un documento di identità valido del delegante, in formato cartaceo o elettronico. In quest'ultimo caso, la delega deve essere sottoscritta nel rispetto delle regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale (articolo 71, Dlgs n. 82/2005).

Nel file inviato va riportato il codice fiscale del richiedente e, per ciascun delegante:

- il codice fiscale del contribuente
- il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale/negoziante, ovvero tutore del delegante
- il numero e data della delega
- la tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della delega
- gli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione Iva 2023 – anno d'imposta 2022 o, in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale 2023 – periodo d'imposta 2022, presentata da ciascun soggetto delegante.

Inoltre, va dichiarato il possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del delegante.

La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste sarà indicata dall'Amministrazione sul proprio sito. In seguito, l'intermediario potrà inviare i file e, dopo 5 giorni, visualizzare l'elenco dei soggetti per i quali ha richiesto i dati consultando il proprio cassetto fiscale.

L'Agenzia delle entrate rende disponibili i file contenenti i dati nell'area riservata del sito internet per 20 giorni lavorativi.

Con il provvedimento odierno, inoltre, sono individuate anche le specifiche tecniche con cui predisporre i file contenenti l'elenco dei contribuenti per cui gli incaricati della trasmissione telematica richiedono i dati.

L'accesso puntuale ai dati

Il provvedimento disciplina, infine, la modalità di accesso puntuale ai dati da parte dei contribuenti e degli intermediari delegati. In particolare, il contribuente può prelevare i dati dal proprio cassetto fiscale, accessibile tramite autenticazione con carta d'Identità Elettronica (CIE), identità SPID o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure, per i casi previsti, con le credenziali Fisconline/Entratel rilasciate dall'Agenzia delle entrate nei casi normativamente previsti.

I soggetti incaricati della trasmissione telematica, al fine di effettuare il prelievo del file con i dati, accedono al servizio Cassetto Fiscale Delegato del soggetto dal quale hanno acquisito la relativa delega.

Link:

- <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/isa-pronte-regole-acquisire-nuovi-dati>
- [Provvedimento del 12 aprile 2024 - Provvedimento del 12 aprile 2024 - Agenzia delle Entrate \(agenziaentrate.gov.it\)](#)

Per ogni eventuale approfondimento, si rinvia ai rispettivi consulenti fiscali.

Cordiali saluti.

Il Segretario
Maurizio Giacomazzi

Il Presidente
Federico Conte